

REGIONE PUGLIA
PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Domenico Lomelo
Pino Lonigro
Arcangelo Sannicandro
Michele Venticelli
Stefano Giampaolo
Vito Bonasora
Cosimo Borracino
Giuseppina Marmo
Giovanni De Leonardis
Francesco Ognissanti

Deroghe alle volumetrie edilizie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore dei portatori di handicap grave.

RELAZIONE

Per “barriere architettoniche” si intendono tutti quegli impedimenti fisici, quali scalini, porte, ponti, rialzi, ecc..., che limitano la libertà di movimento alle persone disabili portatrici di handicap, ai bambini, agli anziani e alle persone deboli ed ammalate.

Le barriere architettoniche rappresentano, dunque, un problema da affrontare e risolvere sul piano culturale, politico e della solidarietà. Ancora oggi, nonostante il nostro Paese sia dotato di una normativa in materia che si può considerare avanzata, le limitate risorse a disposizione delle istituzioni locali, comportano che spesso queste disposizioni di legge restino inapplicate.

Con la presente proposta di legge si intende dare una risposta alle sempre più numerose richieste di quelle famiglie che devono far fronte ai bisogni di propri familiari, portatori di handicap, che risiedono nella stessa casa; in particolare, per molte di queste è necessario, in via prioritaria, ampliare gli spazi residenziali esistenti che non consentono di soddisfare le esigenze abitative del disabile.

A tal fine la proposta di legge rende possibile realizzare, in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, ampliamenti di volumetria massima di 120 mc. ed una superficie massima di 45 mq. Tutto ciò nel rispetto della normativa vigente in materia di beni ambientali e culturali, di distanze, di confini e di eventuali vincoli igienico-sanitari di inedificabilità.

Per la realizzazione delle predette volumetrie in deroga, la proposta di legge prevede che la domanda sia accompagnata da una certificazione che attesti il possesso dell' handicap grave, da una specifica relazione che dimostri l'impossibilità di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza, nonché da una scheda progettuale del nuovo volume.

Sulle volumetrie realizzate ai sensi della nuova normativa, sarà istituito a cura del richiedente, un vincolo di durata decennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non

portatori di handicap, da trasciversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Con la presente legge si intende continuare il percorso indicato dalla Comunità Europea, che dichiarò il 2003 “anno internazionale del disabile”, percorso che certamente non può dirsi concluso, perché ancora tanto si deve fare per migliorare la qualità della vita del disabile. Il cittadino disabile può vivere una “vita sociale normale” se l’ambiente che lo circonda può raggiungere, attraverso una serie di “adattamenti”, la più completa “fruibilità”; l’handicap non è solo un impedimento fisico della persona, ma è anche e talvolta, soprattutto, una conseguenza negativa del “difetto funzionale del rapporto individuo-ambiente.

Le barriere architettoniche rappresentano, dunque un problema da affrontare e risolvere sul piano culturale, politico e della solidarietà. Altre Regioni, come il Veneto (L. R. n. 7 del 4 aprile 2003) hanno già risolto il problema affrontato dalla presente proposta di legge.

Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore dei portatori di handicap grave.

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative dei portatori di handicap grave ivi residenti.
2. Per gli edifici esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc. ed una superficie massima di 45 mq, al fine di creare servizi indispensabili alle esigenze di vita del portatore di handicap quali : bagno, doccia a pavimento, spogliatoio, spazio per l'installazione di apparecchiature per la riabilitazione fisioterapica ed infermieristica.
3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.

Art. 2 (Modalità di intervento)

1. Per la realizzazione di tali opere va inviata una Denuncia di Inizio di Attività (D.I.A.) al Comune ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 corredata da:
 - a) una certificazione medica rilasciata dalla AUSL, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza,

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", della persona ivi residente con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative del portatore di handicap;

- b) una relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
- c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.

2. Sulle volumetrie realizzate ai sensi dell'art.1, è istituito a cura del richiedente un vincolo di durata decennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

3. L'istruttoria delle pratiche relative alla esecuzione delle opere previste dalla presente legge rivestono carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.